



Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05.08.2014

	Titolo primo – Disposizioni generali	
Art.1	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2	<i>Presupposto</i>	
Art. 3	<i>Soggetto Attivo</i>	
Art. 4	<i>Componente del tributo</i>	
	Titolo secondo – disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)	
Art. 5	<i>IMU norma di rinvio</i>	
Art. 6	<i>Presupposto del tributo</i>	
Art. 7	<i>Casi di assimilazione all’abitazione principale</i>	
Art. 8	<i>Definizione fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili</i>	
Art. 9	<i>Definizione aree fabbricabili</i>	
Art. 10	<i>Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</i>	
Art. 11	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 12	<i>Versamenti</i>	
	Titolo terzo – Disciplina della tassa sui rifiuti (tari)	
Art. 13	<i>Tari</i>	
Art. 14	<i>Presupposto del tributo</i>	
Art. 15	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 16	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 17	<i>Locali ed aree non soggetti/e al tributo</i>	
Art. 18	<i>Esclusione dall’obbligo del conferimento</i>	
Art. 19	<i>Esclusioni o riduzioni per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	
Art. 20	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 21	<i>Superficie degli immobili</i>	
Art. 22	<i>Costo di gestione</i>	
Art. 23	<i>Criterio per la determinazione della tariffa</i>	
Art. 24	<i>Articolazione della tariffa</i>	
Art. 25	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 26	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 27	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	
Art. 28	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 29	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 30	<i>Scuole statali</i>	
Art. 31	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 32	<i>Tributo Provinciale</i>	
Art. 33	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
Art.34	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche ad uso stagionale</i>	
Art. 35	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	

Art. 36	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	
Art. 37	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	
Art. 38	<i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	
Art. 39	<i>Poteri del comune</i>	
Art. 40	<i>Disposizioni transitorie</i>	
	<i>Allegato a) tari</i>	
	<i>Titolo quarto – disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili</i>	
Art. 41	<i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 42	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 43	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 44	<i>Periodi applicazione del tributo</i>	
Art. 45	<i>Base imponibile</i>	
Art. 46	<i>Determinazione della TASI</i>	
Art. 47	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
	<i>Titolo quinto – disposizione generali</i>	
Art. 48	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 49	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 50	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 51	<i>Sanzioni</i>	
Art. 52	<i>Contenzioso</i>	
Art. 53	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 54	<i>Importi minimi per versamenti rimborsi e accertamenti</i>	
Art. 55	<i>Riscossione</i>	
Art. 56	<i>Disposizioni per l'anno 2014 tari</i>	
Art. 57	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 58	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 59	<i>Entrata in vigore</i>	

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina come previsto dall'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Arenzano, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Arenzano per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, rappresentata dall'imposta municipale propria (IMU), come previsto dal comma 703 delle Legge n. 147/2013, la cui disciplina per opera del comma 707 delle Legge 147/2013 è costituita dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - b) nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666 della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO SECONDO – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5

NORMA DI RINVIO

1. Il presente titolo regola l’applicazione dell’imposta municipale propria la cui disciplina per opera dell’art. 1, comma 707 della Legge 147/2013, è costituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, dal medesimo art. 13, dagli articoli 8 e 9 del DLgs 14/03/2013, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707/729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e alla disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

ART. 6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili ed aree fabbricabili.

2. A decorrere dal primo gennaio 2014 l’IMU non si applica all’abitazione principale e sue pertinenze (una per categoria), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

3. Sono assimilate per legge all’abitazione principale a decorrere dal 01/01/2014:

a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. A decorrere dall’anno 2015, ai sensi di legge, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

5. Sono esenti per legge dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ART. 7

CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera adibita ad abitazione principale:

a) L’unità abitativa (deve corrispondere all’ultima residenza) posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricoveri permanenti, a

condizione che l'abitazione non risulti locata. Per anziano si intende chi ha compiuto il 65° anno di età.

b) l'unità abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il versamento del saldo d'imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a firma del comodatario), ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro del nucleo familiare del comodatario, relativo all'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione IMU.

ART. 8

DEFINIZIONE FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente).

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente legislazione regionale (art. 8, 9 e 10 Legge Regionale Liguria n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).

3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali le seguenti condizioni:

- Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- Strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero atta ad evitare danni a cose o persone.

4. La condizione di inagibilità o inabitabilità deve essere espressamente dichiarata, ai sensi di legge, ai fini IMU e documentata.

5. L'agevolazione per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati opera, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a far data dalla presentazione della dichiarazione. In assenza della presentazione della dichiarazione l'agevolazione non può essere riconosciuta.

ART. 9

DEFINIZIONE AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della presente imposta un'area è da considerare fabbricabile quando è inserita nello strumento urbanistico adottato dal Consiglio Comunale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'Imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento, ovvero se antecedente dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito

nell'art. 2 del D. Lgs 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Non sono considerati fabbricabili e quindi non si valutano al prezzo di mercato, i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

5. Il valore dell'area fabbricabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. Al fine di semplificare gli adempimenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tuttavia detti valori presunti delle aree fabbricabili ai fini IMU non costituiscono limite all'attività di accertamento d'ufficio nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato determinata in ossequio all'art. 5 comma 5 del D.L.gs. 504/1992 sulla base di perizie di stima o atti di compravendita.

ART. 10

IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e richiamato dall'art. 9 comma 8 del D.L.gs. n. 23/2011, si applica soltanto a condizione che i fabbricati, aree fabbricabili e terreni oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore per una delle attività catalogate nel sopraccitato art. 7.

ART. 11

DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune nei casi, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.

ART. 12

VERSAMENTI

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso.

2. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

3. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

TITOLO TERZO – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 13 TARI

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

ART. 14 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, sono escluse dal tributo le aree scoperte accessorie o pertinenziali, a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi).
4. Il possesso di locali ed aree scoperte comporta l'attivazione di utenze suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche.
5. Per le utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione (incluse pertinenze), mentre per le utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole o connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche ad uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare da pubbliche autorità.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
8. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 15

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

La definizione e classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di

civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ART. 16 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 17 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) Tutte le unità immobiliari, domestiche e non domestiche sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (esclusi box e cantine);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt 1,50;

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso (rimangono soggette al tributo le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso).

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili e da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 18 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli sprovvisti di utenza elettrica.
- Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo che precede.

ART. 19 ESCLUSIONE O RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 18 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione sia di rifiuti speciali assimilati e sia di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%

FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della superficie in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; la detassazione in tali casi spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza;

4. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 20 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

- nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 15% di riduzione della quota variabile;
- nel caso di riciclo dal 25% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 30% di riduzione della quota variabile;
- nel caso di riciclo dal 50% al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 40% di riduzione della quota variabile;
- nel caso di riciclo oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 60% di riduzione della quota variabile;

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo ed allegando idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato.

ART. 21 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del territorio comunale, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 22 COSTO DI GESTIONE

1. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il tributo deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvato dal Consiglio Comunale o dall'autorità competente in materia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 23 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono determinate con il metodo normalizzato e sono pertanto commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario e approvate annualmente con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 24 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 3a, 4a all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 25 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata la detenzione che deve risultare da idonea documentazione.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 38 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 26 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 27 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella :

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 29 metri quadrati		1
30	45	2
46	65	3
66	80	4
81	95	5
96	In avanti	6

4. Ai sensi di legge, sull'unità immobiliare (una sola) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto che non risulti locata o data in comodato dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, si applica la TARI in misura ridotta di due terzi.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti sarà determinato su comunicazione annuale e fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 55 comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 28 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi eccedenti la modica quantità, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

ART. 29 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 30 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 31 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al concessionario tutte le concessioni rilasciate, incluso i posti assegnati per mercati e fiere, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 32 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 33 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa si applica in misura ridotta del 10% a consuntivo:

- a) alle utenze che fanno uso della compostiera nella quota variabile;
- b) alle abitazioni con un unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune nella quota fissa e variabile.
- c) Alle utenze che effettuano la raccolta differenziata presso il Centro Raccolta di Via Pian Masino, nella quota variabile.

Le riduzioni sopra riportate sono cumulabili in base a quanto disposto dall'art.36 del presente regolamento.

Tali riduzioni sono subordinate alla presentazione di apposita istanza e si applicano dalla presentazione della stessa.

ART. 34 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE AD USO STAGIONALE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza e si applica dalla presentazione della stessa.

ART. 35 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

ART. 36 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

ART. 37 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 16 del presente Regolamento entro i termini di Legge (30 giugno anno successivo).
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 38 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, che ai sensi di legge deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, ha effetto anche per gli anni seguenti qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
2. La dichiarazione (modulo predisposto dal comune o dal gestore) originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso
 - d) la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali ;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione (modulo predisposto dal comune o dal gestore), originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione

o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune o Gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso :

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (AR)

b) via fax

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata in formato pdf.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

ART. 39 POTERI DEL COMUNE

1. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

2. Gli uffici comunali possono disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

ART. 40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il comune o altro soggetto eventualmente incaricato competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

allegato A)

le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuate su 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 5.000 abitanti (Allegato 1, tab. 3a e 4a, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Utenze non domestiche BASE						
<u>Elenco delle categorie</u>						
Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti						
Ca t.	Sott .	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
			Min.	Max	Min.	Max
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0.40	0.67	3.28	5.50
2		Cinematografi e teatri	0.30	0.43	2.50	3.50
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60	4.20	4.90
4		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0.76	0.88	6.25	7.21
5		Stabilimenti balneari, piscine e simili	0.38	0.64	3.10	5.22
6		Esposizione e autosaloni	0.34	0.61	2.82	4.22
7		Alberghi con ristorante	1.20	1.64	9.85	13.45
8		Alberghi senza ristorante	0.95	1.08	7.76	8.88
9		Case di cura e di riposo	1.00	1.25	8.20	10.22
10		Ospedali e cliniche private	1.07	1.29	8.81	10.55
11		Uffici, agenzie, studi professionali	1.07	1.52	8.78	12.45
12		Banche ed istituti di credito	0.55	0.61	4.50	5.03
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99	1.41	8.15	11.55
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	1.80	9.08	14.78
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60	0.83	4.92	6.81
16		Banchi di mercato beni durevoli	1.09	1.78	8.90	14.58
17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	1.48	8.95	12.12
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82	1.03	6.76	8.48
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09	1.41	8.95	11.55
		Carrozzeria/autoofficine/elettrauto	„	„	„	„
		Gommista	„	„	„	„
20		Attività industriali con capannoni di produzione	0.38	0.92	3.13	7.53
21		Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09	4.50	8.91
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5.57	9.63	45.67	78.97
23		Mense, birrerie, amburgherie	4.85	7.63	39.78	62.55
24		Bar, caffè, pasticceria	3.96	6.29	32.44	51.55
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76	16.55	22.67
26		Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61	12.60	21.40

27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17	11.2 9	58.76	92.56
28		Ipermercati di generi misti	1.56	2.74	12.82	22.45
29		Banchi di mercato generi alimentari	3.50	6.92	28.70	56.78
30		Discoteche, night club e sale giochi	1.04	1.91	8.56	15.68

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 41 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 46 del presente regolamento.

ART. 42 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente articolo.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del 70%. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi (sulla base della percentuale di possesso) ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 43 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria e precisamente:
 - a) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
 - b) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede

anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per definizione di area edificabile si richiama integralmente l'art. 9 del presente regolamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 669 della Legge 147/2013.

3. Per definizione di inagibilità e inabitabilità si richiama integralmente l'art. 8 del presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 675.

4. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta.

5. Sono esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 44

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1) La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per la determinazione dei mesi di possesso o detenzione si computa per intero il mese quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

2) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 41 e 42 (presupposto e soggetti passivi) del presente regolamento, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, la durata dell'obbligazione da parte dell'occupante è correlata alla durata del contratto di locazione, o di altro tipo di contratto.

3) In caso di unità immobiliare a uso abitativo e loro pertinenze concesse in uso gratuito, la durata dell'obbligazione da parte dell'occupante decorre dalla data di acquisizione della residenza anagrafica nell'immobile e termina con il trasferimento della residenza.

ART. 45

BASE IMPONIBILE

1 La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, 21

ART. 46

DETERMINAZIONE DELLA TASI

1. La TASI è determinata applicando alla base imponibile di cui al precedente articolo le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione come previsto e nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 677 della Legge 147/2014.

ART. 47
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- b) Illuminazione pubblica e servizi connessi
- c) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi al territorio e all'ambiente
- d) Servizi di protezione civile
- e) Polizia Municipale
- f) Polizia commerciale
- g) Polizia amministrativa
- h) Organi Istituzionali, di partecipazione e di decentramento
- i) Segreteria generale, personale e organizzazione
- j) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- k) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- l) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- m) Ufficio tecnico
- n) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- o) Altri servizi generali

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote ed è costituito dalle seguenti voci: personale, acquisto beni e servizi, utilizzo beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse, ammortamenti.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 48 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TASI, all'IMU e alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. E' facoltà per il contribuente, ai fini di una tempestiva e corretta definizione della propria posizione debitoria per quanto concerne la TARI presentare la dichiarazione entro 60 giorni.
3. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 49 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 50 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 51 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'IMU e/o TASI e/o TARI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per

cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 1, comma 693, Legge 147/2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 52 CONTENZIOSO

1. contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 53

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 all'IMU, alla TASI, alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART.54

IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI RIMBORSI E ACCERTAMENTI

1.L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati gli accertamenti e i rimborsi, per quanto concerne l'IMU, la TASI, la TARI sono i seguenti:

- per l'IMU fino a Euro 12,00, tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal soggetto passivo per l'intero anno solare e non alle singole rate;
- per la TASI e la TARI fino a euro 5,00, tale importo si intende riferito all'importo complessivamente dovuto dal soggetto passivo per l'intero anno solare e non alle singole rate;
- l'importo minimo stabilito non costituisce franchigia.

ART. 55

RISCOSSIONE

1) Il Comune gestisce direttamente la riscossione volontaria della TASI e dell'IMU il cui versamento avverrà nei modi di legge (F24).

2) Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 del mese di maggio di ciascun anno.

3) La riscossione coattiva potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata a terzi nei modi di legge.

ART. 56

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014 TARI

Per l'anno 2014 il tributo TARI viene gestito – in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997 ed ai sensi dell'art. 1, comma 691 della legge 147/2013 – dalla società che alla data del 31/12/2013 ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della Tares.

Le scadenze delle due rate TARI per l'anno 2014 sono fissate al 31 ottobre e al 31 dicembre.

ART. 57

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 58

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 59

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.